

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-751 del 12/02/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Argenta (FE), loc.Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5, ed impianti ubicati nel Comune di Argenta (FE), loc. Santa Maria Codifiume, Via dell'Artigianato n. 5 e n. 7. Autorizzazione Unica Ambientale per la MODIFICA SOSTANZIALE dell'attivita' di fusione di leghe di alluminio, autorizzata con atto di A.U.A. n. 7606 del 30.12.2015, per l'attivazione dell'attivita' di lavorazioni di taglio robotizzato.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-733 del 08/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno dodici FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 20120/2016/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L.** con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifume, Via dell'Artigianato n. 5, ed impianti ubicati nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifume, Via dell'Artigianato n. 5 e n. 7. **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** per la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **fusione di leghe di alluminio**, autorizzata con atto di A.U.A. della Provincia di Ferrara n. 7606 del 30.12.2015, per l'attivazione dell'attività di **lavorazioni di taglio robotizzato**.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- a. la Ditta FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L., con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifume, Via dell'Artigianato n. 5, è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 7606 del 30.12.2015, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto con attività di fusione di leghe d'alluminio, svolta allo stesso indirizzo della sede legale;
- b. nell'atto di A.U.A. succitato:
 - sono presenti alcune prescrizioni riguardanti la presentazione di documentazione, secondo le tempistiche precisate nello stesso atto, in merito agli scarichi idrici (Par. A, punti 1. e 2.) e alle emissioni odorigene (Par. B, punto 3.);
 - riguardo al Nulla Osta del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito alla valutazione dell'impatto acustico, viene precisato che *il Comune si riserva di impartire eventuali prescrizioni successivamente all'acquisizione del parere di ARPA*;

- c. il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con nota Prot. n. 917 del 15.01.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/290 ha provveduto a richiedere alla Ditta, documentazione integrativa per l'adeguamento della succitata A.U.A. relativamente all'impatto acustico;
- d. con nota Prot. n. PGFE/2016/2415 del 14.03.2016, Arpae-Servizio Territoriale, ha espresso il proprio parere favorevole condizionato, in merito alla valutazione di impatto acustico a corredo di A.U.A.;
- e. HERA S.p.A., con la nota Prot. n. 27714 del 29.02.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/1889 del 01.03.2016, sulla base della documentazione fornita post-A.U.A. di cui al precedente punto b., ha espresso, relativamente all'attività sita in Via dell'Artigianato n. 5, il proprio parere favorevole, con prescrizioni, allo scarico delle acque di prima pioggia di dilavamento piazzali e dei reflui civili, nella pubblica fognatura di tipo "misto" di Via dell'Artigianato;
- e. il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con la nota Prot. n. 2437 del 15.02.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/1256 del 15.02.2016, esprime il proprio parere favorevole al sistema di scarico delle acque provenienti dallo stabilimento della Ditta (Via dell'Artigianato n. 5);

VISTO:

- che il SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con nota Prot. n. 12045 del 17.06.2016, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2016/6199 del 20.06.2016, ha trasmesso la pratica SUAP n. 423/2016, per l'attivazione dell'attività di lavorazione taglio robotizzato sita in S.M. Codifiume, Via dell'Artigianato n. 7, precisando che l'intervento "non è ricompreso all'interno di Autorizzazione Unica Ambientale (...), presentata in data 09.06.2016 (Prot. 11325) e integrata in data 14.06.2016 (Prot. n. 11702), dalla Ditta Fonderia Zanetti S.r.l.,";
- che le matrici ambientali descritte nell'attività di Via dell'Artigianato n. 7, risultano le seguenti:

- * aria (emissioni in atmosfera con allegata domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale);
 - * acqua (scarico di acque reflue civili in pubblica fognatura);
 - * rumore, con richiesta di espressione del parere agli uffici competenti di Arpae-Servizio Territoriale;
- che alla suddetta pratica (Via dell'Artigianato n. 7), in merito alla valutazione di impatto acustico, è stato allegato il parere del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (Prot. n. 11932 del 16.06.2016) con cui, in particolare, si evidenziava di ritenere opportuno effettuare una valutazione che tenga conto degli impatti cumulati di tutta l'attività della Fonderia sui ricettori sensibili, ovvero di comprendere l'impatto acustico cumulato di tutte le attività di fonderia e non solo della nuova attività;
- VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/69 del 04.01.2017, con cui ha espresso "Parere Tecnico non favorevole", con la precisazione che "nel caso in cui venisse ripresentata una valutazione di impatto acustico per l'unità locale di taglio robotizzato, dovrà essere valutata la rumorosità complessivamente con la sede principale, in considerazione della movimentazione di materiali tra le due unità, oltre al carico e scarico materie prime e lavorate in entrata e uscita dalle due sedi, attraverso la strada di accesso di tipo locale, circondata da ricevitori";
- VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 16330 del 12.06.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/6820 del 13.06.2017, con cui:
- in riferimento all'A.U.A. n. 7606 del 30.12.2015 e alle prescrizioni indicate relativamente alle emissioni odorigene e agli scarichi dell'immobile sito in Via dell'Artigianato n. 5, ha trasmesso il parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione, prot. n. 15856 del 07.06.2017 in merito al sistema di scarico in pubblica fognatura (con rif. al parere di HERA S.p.A. precedentemente citato) e nota della Fonderia F.Ili zanetti S.r.l. per l'abbattimento delle emissioni odorigene;

- per l'attività svolta nell'immobile sito in Via dell'Artigianato n. 7, ha trasmesso il parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione, Prot. n. 15867 del 07.06.2017 in merito allo scarico di reflui civili e di acque meteoriche confluenti nella pubblica fognatura di Via dell'Artigianato, prendendo atto che gli elaborati grafici sono stati inviati a HERA S.p.A. per l'adeguamento amministrativo;

VISTA la nota di Arpae Prot. n. PGFE/2017/4990 del 19.05.2017 con cui, preso atto e valutato il piano di miglioramento/adeguamento per l'abbattimento delle emissioni odorigene (documentazione acquisita da Arpae al Prot. n. PGFE/2016/3044 del 31.03.2016), di cui alle prescrizioni dell'A.U.A. n. 7606/2015, Par. B), Punto 3, ha invitato la Ditta a fornire un cronoprogramma dei lavori di esecuzione dell'impianto in parola, con particolare riferimento alle tempistiche necessarie per la realizzazione definitiva del sistema che verrà installato;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 16562 del 14.06.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/6901 del 14.06.2017, con cui ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta relativamente alla valutazione di impatto acustico;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 17490 del 22.06.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/7354 del 23.06.2017, con cui ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni, di Arpae-Servizio Territoriale, in merito alla valutazione di impatto acustico (acquisito al Prot. dell'Unione n. 17455 del 22.06.2017), riguardante l'attività svolta nel fabbricato di Via dell'Artigianato n. 7, nel quale, in particolare, si precisa che detto parere dovrà essere integrato al parere (Prot. Arpae n. PGFE/2016/2415-14.03.2016) precedentemente rilasciato alla sede principale come parte integrante;

VISTA la nota del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 30773 del 06.11.2017, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/12508 del 06.11.2017, con cui ha trasmesso il parere favorevole

espresso dal Servizio Ambiente della stessa Unione, in merito alla valutazione dell'impatto acustico, fatte salve le prescrizioni di cui al parere di Arpae precedentemente citato;

VISTA la nota del Servizio Territoriale di Arpae, Prot. n. PGFE/2017/13459 del 28.11.2017, con la quale, in particolare, in merito al cronoprogramma lavori richiesto con la nota precedentemente citata (nota PGFE/2017/4990), prende atto di quanto richiesto dalla Ditta ovvero di "poter spalmare l'investimento per la realizzazione delle emissioni odorigene nell'arco di quattro anni a partire dalla data odierna...", constatando che la tempistica per l'esecuzione dei lavori è strettamente legata ai bilanci di gestione;

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015, di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

VISTE altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato;

PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per l'impianto ubicato in Via dell'Artigianato n. 5, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 7606 del 30.12.2015;

RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;

RITENUTO, per tutto quanto sopra indicato, di procedere d'ufficio con la MODIFICA dell'A.U.A. n. 7606 del 30.12.2015, in modo da autorizzare con un unico atto lo stabilimento con le matrici ambientali relative alle attività svolte in Via dell'Artigianato n. 5 e in Via dell'Artigianato n. 7;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con il presente provvedimento, vengono sostituiti, dalla data di rilascio, tutti i titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati;

PRESO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Ditta **FONDERIA F.LLI ZANETTI S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via Dell'Artigianato n. 5, codice fiscale e p.IVA n. 00715370383, ed impianti nel Comune di Argenta (FE), località Santa Maria Codifiume, Via Dell'Artigianato n. 5 e n. 7, per la **MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **fusione leghe di alluminio**, autorizzata con atto di A.U.A. della Provincia di Ferrara n. 7606 del 30.12.2015, con l'attivazione dell'attività di **lavorazioni di taglio robotizzato**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, con ricomprese attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI (relativamente all'immobile di Via dell'Artigianato n. 5).

1. Lo scarico di Classe "C", costituito da acque di prima pioggia di dilavamento piazzali, reflui civili e acque meteoriche, autorizzato con il presente atto, nella pubblica fognatura di tipo "Misto" di Via dell'Artigianato, è quello contrassegnato con la sigla "**S1**" e indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" – PROGETTO E PARTICOLARE**;
2. La rete fognaria deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
3. Lo scarico "**S1**" deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella, all. B, sub ambito Hera del Regolamento di Fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** ed il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento contraddistinto con la sigla "**PC1**", nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
4. **Entro 90 giorni** dal rilascio del presente atto da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e

Delizie la Ditta deve provvedere alle seguenti prescrizioni:

- **installazione di idoneo pozzetto di ispezione finale**, contraddistinto con la sigla “PI” nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
 - **identificazione** mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei succitati pozzetto di campionamento “PC1” e pozzetto di ispezione “PI”;
5. Ad ultimazione dei lavori come da stato di progetto, si chiede di darne comunicazione ad HERA S.p.A., ad Arpae di Ferrara e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;
 7. La Ditta ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 8. Il titolare dello scarico dovrà osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Distretto di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
 9. Devono essere rispettate tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009;

Si precisa che:

- la Società HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara non risponderà dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di

servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara;

- al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico Integrato;
- la Società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA.

B.1 Attività svolta nell'edificio di Via dell'Artigianato n. 5

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** e denominate **E1** (Forni a gas metano-esistente), **E2** (Colatura-esistente), **E5** (Colatura-esistente), **E6** (Taglio-esistente), **E7** (Taglio-esistente), **E8** (Forni elettrici-esistente), **E9** (Colatura-esistente), **E11** (Forni a gas metano-**NUOVA**), **E13** (Raffreddamento Fusioni), **E14** (Stampa e Colata), **E15** (Stampa e Colata), **E16** (Sferratrici Anime da Fusione) ed **E17** (Smerigliatura Sbavatura). (L'emissione E10-forno fusorio è dismessa);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 FORNI (gas metano)	E2 COLATURA	E5 COLATURA
Portata (Nm ³ /h)	10.000	2.700	2.700
Durata (h/giorno)	8	6	6
Altezza minima (m)	7,50	7,00	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50	50
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20	20
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5	5
Alluminio e suoi composti	5	5	5
Sistema di abbattimento	-	-	-

EMISSIONI	E6 TAGLIO	E7 TAGLIO	E8 FORNI (elettrici)
Portata (Nm ³ /h)	1.800	1.800	27.000
Durata (h/giorno)	3	3	8
Altezza minima (m)	5,00	5,00	7,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particolare	10	10	10
-----------------------	----	----	----

COV (espressi come C-organico totale)	-	-	50
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	-	-	20
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	-	-	5
Alluminio e suoi composti	-	-	5
Sistema di abbattimento	-	-	-

EMISSIONI	E9 COLATURA	E11 FORNI (gas metano)	E13 RAFFREDDAMENTO FUSIONI
Portata (Nm ³ /h)	7.000	22.500	3.000
Durata (h/giorno)	6	10	10
Altezza minima (m)	7,00	9,00	9,00

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10	-
COV (espressi come C-organico totale)	50	50	50
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20	-
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5	-
Alluminio e suoi composti	5	5	-
Sistema di abbattimento	-	FILTRO MULTISTADIO	-

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpae.emr.it

EMISSIONI	E14 STAMPA E COLATA	E15 STAMPA E COLATA	E16 STERRATRICI ANIME DA FUSIONE	E17 SMERIGLIATURA SBAVATURA
Portata (Nm ³ /h)	2.700	2.700	3.000	2.500
Durata (h/giorno)	10	10	10	1
Altezza minima (m)	7,00	7,00	7,00	7,00
Inquinanti (mg/Nm ³)				
Materiale particellare	10	10	10	10
COV (espressi come C-organico totale)	50	50	-	-
Composti inorganici gassosi del cloro (espressi come HCl)	20	20	-	-
Composti inorganici gassosi del fluoro (espressi come HF)	5	5	-	-
Alluminio e suoi composti	5	5	-	-
Sistema di abbattimento	-	-	-	-

- La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni **E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, E11, E13, E14, E15, E16 ed E17** con **frequenza almeno annuale**;
- Entro il 31 Dicembre 2018**, la Ditta dovrà realizzare e mettere in funzione l'impianto per l'abbattimento delle emissioni odorigene, proposto con il piano di miglioramento/adeguamento trasmesso in data 31.03.2016 (Prot. Arpae n. PGFE/2016/3044 citato in premessa);
- La data di fine lavori e la data di messa in esercizio del succitato impianto devono essere comunicati ad Arpae-Ferrara, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'USL di Ferrara, con

almeno **15 giorni** di anticipo;

6. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
7. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI, alla Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
8. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;
9. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
10. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle

emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

11. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dallo accertamento;
12. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
13. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco e l'Arpae, che dispongono i provvedimenti necessari.

B.2 Attività svolta nell'edificio di Via dell'Artigianato n. 7

1. L'emissione autorizzata, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., è quella contrassegnata ed indicata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "E"** e denominata **E1** (taglio manufatti metallici);
2. Per tale emissione la Ditta deve espletare le procedure indicate dalla D.G.R. n. 1769/2010 e in particolare quanto previsto dall' Allegato 4 – Prescrizioni tecniche per tipo di attività (art. 272, comma 2), Punto 4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da

trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno, ovvero:

4.31 - Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli *da trattare* non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg e un consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

- 2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- 2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIAIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.
10. Devono essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

11. Nell'esercizio dell'attività non dovranno esserci emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e non dovranno essere utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

C) IMPATTO ACUSTICO

C.1 Attività svolta nell'edificio di Via dell'Artigianato n. 5

1. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva dell'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. Stante il contesto con presenza di ricettori abitativi inglobati nell'area artigianale, per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività, utilizzando per le predette operazioni solo l'apposito piazzale indicato nella Valutazione e provvedendo allo spegnimento del motore dei camion/autotreni durante le operazioni di carico/scarico.

C.2 Attività svolta nell'edificio di Via dell'Artigianato n. 7

1. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

2. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. Per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività e nel transito sulla Via dell'Artigianato (presenza di ricettori abitativi), mantenendo una velocità ridotta.

Il presente provvedimento sostituisce, dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 7606 del 30.12.2016;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2, del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente della stessa Unione.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.